CAMERA DEI DEPUTATI N. 924

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINO PAOLO, ALBERTINI, CASTAGNO, ALBARELLO, ARMAROLI, BETTOLI, AICARDI, MARIANI, CONCAS, SCHIAVETTI, PASSONI, ZURLINI, LANDI, ZAPPA, TONETTI, MOGLIACCI, RICCA, GATTO VINCENZO, PINNA, GREPPI, CECATI, CODIGNOLA

Presentata il 12 marzo 1959

Installazione di apparecchi segnalatori di fughe di gas di città

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da alcuni anni gli incidenti, purtroppo sovente mortali, causati dalla intossicazione dell'atmosfera e da scoppi conseguenti a fughe di gas di città aumentano con l'espandersi degli impianti e delle reti di distribuzione, che servono oltre quattro milioni di famiglie per gli usi domestici più svariati e parecchi stabilimenti per usi industriali.

Già qualche anno fa in Italia alcune Amministrazioni comunali, allarmate dall'aumento impressionante delle sciagure causate dal gas, hanno dato incarico a commissioni di tecnici di studiare e proporre misure idonee di difesa dalle esalazioni di gas di città; però non risulta ai proponenti che sia stato adottato alcun provvedimento concreto.

La lunga, dolorosa sequenza di casi mortali denunciati dalla stampa quotidiana nel recente periodo invernale ha creato nei confronti dell'impiego del gas di città una vera psicosi espressa nei disperati appelli ai pubblici poteri perchè impongano alle aziende erogatrici l'adozione di misure atte a prevenire tante disgrazie e l'installazione negli alloggi di apparecchi segnalatori delle fughe di gas.

Non essendo pensabile l'eliminazione dell'impiego del gas di città solo perchè è per sua natura pericoloso, si ripropone con estrema urgenza il problema della difesa dalle mortali esalazioni, al fine di restituire la sicurezza e la tranquillità a milioni di utenti che vivono nell'ansia di poter cadere vittime di fughe accidentali di gas.

Nella vicina Svizzera, a Basilea, è stato messo in funzione un impianto di svelenamento del gas di città con la conversione dell'ossido di carbonio, ad alto potere tossico, in anidride carbonica, a basso potere tossico.

L'operazione di depurazione comporta oneri notevoli per la trasformazione di impianti di distillazione del carbone e per la eliminazione di una parte combustibile del gas stesso. La conseguenza è un sensibile aumento di costi e di prezzi. Pertanto, non possiamo farci illusioni su una prossima trasformazione degli impianti per la produzione di gas di città in Italia. Inoltre, la depurazione del gas non risolve appieno il problema, in quanto permane il pericolo di scoppio causato da fughe di gas.

Non è neppure ragionevole sperare che possano essere eliminate le fughe di gas che si verificano in conseguenza della imperfezione degli apparecchi utilizzatori, degli impianti interni ai locali di abitazione, delle condutture esterne, oltre che per cause

del tutto accidentali: il distacco del tubo di collegamento fra l'apparecchio bruciatore e il tubo di alimentazione, i rubinetti lasciati aperti per distrazione, la fiamma spenta da una improvvisa corrente d'aria, o dal traboccamento di liquidi in ebollizione, o da causali abbassamenti della pressione o dalla temporanea cessazione della erogazione e la successiva ripresa della erogazione senza fiamma.

Al fine di rendere percettibile la presenza del gas nell'aria, alcuni tecnici hanno suggerito la odorizzazione del gas con composti organici solforati, di odore penetrante acutissimo.

Però, se si tiene presente che la quasi totalità degli incidenti accade durante la notte perchè il gas sorprende le sue vittime immerse nel sonno, si deve concludere che tale forma di segnalazione è del tutto inadeguata, perchè durante il sonno anche gli odori acri vengono difficilmente percepiti.

Altri tecnici sono riusciti a creare apparecchi segnalatori acustici della presenza di gas nell'aria dell'ambiente. Tali apparecchi fanno funzionare un dispositivo di allarme quando la quantità di gas nell'aria dell'ambiente raggiunge un volume compreso fra il sei e l'otto per cento, e cioè prima che l'atmosfera diventi pericolosa secondo il diagramma di Hartridge.

Il segnale acustico è di intensità tale da svegliare anche chi è immerso nel sonno più profondo e viene emesso in tempo per adottare tutte le misure atte a scongiurare eventuali disgrazie.

Secondo le informazioni fornite dalle riviste di tecnica elettrodomestica, esistono diversi tipi di apparecchi segnalatori acustici di fughe di gas basati sui principi scientifici più diversi. Sarà compito del Ministero per l'Industria e Commercio approvare quelli che danno maggior garanzia di funzionamento continuo e che comportano il minor onere per manutenzione, consumo di energia elettrica e per costo d'impianto, dal quale dipende la misura del diritto fisso che le aziende erogatrici saranno autorizzate a porre a carico degli utenti, che nella stragrande maggioranza beneficiano di redditi assai modesti.

Una spesa supplementare di 15-20 lire mensili quale corrispettivo della sicurezza garantita da un segnalatore della presenza del gas nella atmosfera può essere sopportata anche da un modesto bilancio familiare; una spesa maggiore avrebbe una incidenza sensibile sui bilanci più modesti.

I proponenti constatano con amarezza che, malgrado la lunga, terrificante serie di incidenti mortali, le imprese distributrici non hanno preso alcuna iniziativa intesa ad eliminare o ridurre al minimo il pericolo di asfissia e di scoppio; ravvisano, pertanto, la necessità di intervento dei poteri pubblici perché impongano le misure di difesa dalle mortali esalazioni del gas di città; confidano che la Camera vorrà dare la sua approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le aziende distributrici di gas per uso domestico e industriale sono tenute ad installare nei locali forniti di stufe, fornelli o di altri bruciatori di gas un apparecchio segnalatore acustico della presenza nell'atmosfera di gas in misura pericolosa.

ART. 2.

Gli apparecchi segnalatori dovranno essere approvati dal Ministero per l'industria e commercio, tenuto conto della loro idoneità a segnalare la presenza di gas nell'atmosfera e della loro economicità.

ART. 3.

Le aziende distributrici di gas sono autorizzate ad applicare un diritto fisso a copertura delle spese di installazione degli apparecchi segnalatori.

ART. 4.

La misura del diritto fisso, di cui al precedente articolo 3, viene stabilita annualmente con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

ART. 5.

L'installazione degli apparecchi segnalatori dovrà essere effettuata entro il periodo massimo di anni tre ed in ragione di un terzo all'anno delle utenze di ciascuna azienda distributrice di gas.

ART. 6.

Decorso il termine di anni tre, le aziende distributrici di gas che non avranno provveduto alla installazione degli apparecchi segnalatori saranno tenute responsabili dei danni causati dalle fughe di gas che esse distribuiscono.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1960.